

PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n. 135/1/2021, depositata in data 16 marzo 2021 ha avuto occasione di affrontare il tema inerente la disciplina della prescrizione dei crediti tributari.

La pronuncia, ad avviso di chi scrive, si apprezza preliminarmente in quanto opera un'ampia disamina della giurisprudenza che ha analizzato il tema, a partire, in particolare dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016.

Nello specifico, la Commissione, con particolare riferimento alla materia tributaria, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite sopra citate ha affermato che la mancata impugnazione di avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento non costituisce di per sè presupposto per l'applicazione dell'art. 2953 c.c. (ossia la c.d. conversione del termine di prescrizione breve nel termine di prescrizione decennale).

Con riguardo alle sanzioni amministrative tributarie, la Commissione ha evidenziato che per queste ultime, l'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, stabilisce un termine di prescrizione quinquennale del relativo credito precisando al riguardo che la disciplina prevista dall'art. 20 cit., è differente rispetto a quella stabilita per il credito afferente le imposte erariali per le quali, invece, il termine di prescrizione è decennale.

Con la pronuncia in commento, inoltre, i Giudici Tributari, aderendo ad orientamento della giurisprudenza di legittimità confermato con recente pronuncia n. 20995 dl 1 ottobre 2020, hanno statuito che anche gli interessi tributari sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4.c.c.

Ad avviso di chi scrive la pronuncia in commento possa fornire spunti di riflessione.

E' infatti fatto noto, di cui si sta discutendo quasi tutti i giorni ormai da diversi mesi, che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha una notevolissima quantità di crediti da riscuotere.

Ebbene, a sommosso avviso di chi scrive ci si dovrebbe domandare se l'Agenzia delle Entrate Riscossione, anziché continuare a richiedere il pagamento di crediti in effetti prescritti (sulla base dell'assunto che sussisterebbe un generale termine di prescrizione decennale; tale, infatti, è la tesi sostenuta dall'Agente della Riscossione nei contenziosi analoghi a quello oggetto della pronuncia in commento), non dovrebbe prima verificare se, in effetti, i crediti tributari (e, invero, non solo questi) sono in effetti ancora esigibili (ossia non prescritti)

A parere dello scrivente, tale verifica preliminare potrebbe consentire, da un lato, un alleggerimento non indifferente circa i crediti da riscuotere da parte dell'Agente della Riscossione, dall'altro, una volta individuati quali sono ancora i crediti esigibili (in quanto non prescritti) permetterebbe una più efficace azione della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione la quale potrebbe così concentrare l'azione di recupero solo su crediti effettivamente ancora esistenti.

Senza pretesa di completezza sommessamente si evidenzia che l'esecuzione di una preliminare verifica dei crediti ancora esigibili avrebbe non indifferenti vantaggi per lo Stato sotto il versante anche della riduzione dei costi a suo carico per l'esercizio delle azioni di recupero.

Queste ultime, infatti, verrebbero esercitate solo in relazione a crediti esigibili, evitando di attivare azioni esecutive rischiano di non portare ad alcun risultato concreto. In secondo luogo, la verifica preliminare di cui sopra, eviterebbe il sorgere di contenzioso sulle prescrizioni con conseguente riduzione di costo per lo Stato anche sotto tale ulteriore versante.

(In calce il provvedimento).

Lorenzo Ferrara

Avvocato in Firenze



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

☐ D'AMORA RAFFAELE Presidente e Relatore

☐ BIANCO ANTONIO Giudice

☐ RAMBALDI ALBERTO Giudice

☐

☐

☐

☐

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 547/2020
depositato il 17/06/2020

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120110019570952000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120110027526904000 TAS.AUTOMOBILI 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120001018647000 IRPEF-ALTRO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120017212573000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120018649023002 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120027729964000 TAS.AUTOMOBILI 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120030985267000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120040268586000 ALTRI TRIBUTI 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120120040268586000 IRAP 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130008813747000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130009807029002 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130016817108000 ALTRI TRIBUTI
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130033260417000 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130033260417000 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130033260417000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120130033260417000 IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120140011724428000 ALTRI TRIBUTI 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120140011724428000 ALTRI TRIBUTI 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120150015616255000 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120150025074355000 TAS.AUTOMOBILI 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04120160030694265000 TAS.AUTOMOBILI 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 ALTRI TRIBUTI 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 ALTRI TRIBUTI 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 ALTRI TRIBUTI 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 ALTRI TRIBUTI 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IRPEF-ADD.COM. 2008

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 547/2020

UDIENZA DEL

15/03/2021 ore 11:30

N°

135

PRONUNCIATA IL:

15 MAR. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 MAR. 2021

Il Segretario

Sergio Antonio Del M.





(segue)

SEZIONE

Nº 1

REG.GENERALE

N° 547/2020

UDIENZA DEL

15/03/2021 ore 11:30

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 IRAP 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 TAS.AUTOMOBILI 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 TAS.AUTOMOBILI 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 TAS.AUTOMOBILI 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 TAS.AUTOMOBILI 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 04120199013947635000 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 ALTRI TRIBUTI 2008
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 ALTRI TRIBUTI 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 ALTRI TRIBUTI 2010
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 ALTRI TRIBUTI 2010
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IRPEF-ADD.COM. 2008
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IRPEF-ALTRO 2008
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IVA-ALTRO 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 DIR.ANNUO CCIAA 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 DIR.ANNUO CCIAA 2010
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 IRAP 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 TAS.AUTOMOBILI 2008
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 TAS.AUTOMOBILI 2009
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 TAS.AUTOMOBILI 2010
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 TAS.AUTOMOBILI 2011
- avverso PREAV.ISCR. IPO n° 04176201900003128000 TAS.AUTOMOBILI 2012

control:

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - FIRENZE

proposto dal ricorrente:

~~CONFIDENTIAL~~

~~AVIATION SECURITY SERVICE - 00000000000000000000~~

difeso da:

FERRARA LORENZO

FERRARA LORENZO
VIA VITTORIO EMANUELE II 93 50134 FIRENZE FI

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ~~XXXXXX~~ ha impugnato l'intimazione di notificata in data 10 gennaio 2020 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anch'essa notificata in data 10 gennaio 2020 in riferimento *limitatamente* a n. 16 cartelle esattoriali, assumendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario entro i termini triennali o quinquennali a seconda della natura della pretesa tributaria.

Il tutto per un ammontare dei crediti contestati pari ad € 6921,63.

Si è costituita la Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo la reiezione del ricorso ed assumendo la sussistenza della prescrizione decennale del diritto alla riscossione e la notifica di atti interruttivi.

In esito alla odierna Camera di consiglio, preso altresì atto della memoria difensiva depositata da parte ricorrente, ritiene la C.T. che il ricorso meriti accoglimento.

In via preliminare si osserva che l'eccezione di intervenuta prescrizione non attiene a tutti gli atti posti a base della impugnata intimazione, ma solo a quelli specificamente indicati nel ricorso, rispetto ai quali il ricorrente ha escluso l'applicazione della prescrizione decennale.

Pertanto, la produzione documentale diretta a comprovare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione effettuata dalla AER in relazione alle cartelle 04176201500000552000, 0412018901334982600, 041802013000007592000 appare estranea alla materia del contendere.

Ciò posto, i termini in cui si pone la questione della prescrizione a seguito della pronuncia delle SSUU sono stati chiariti con la sentenza 524/20 di questa CTP la cui motivazione appare opportuno riportare di seguito.

"Appare, dunque, centrale la questione relativa alla prescrizione la cui soluzione implica un corretto esame della "storica" pronuncia delle SSUU della Cassazione, di cui alla sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016.

La Corte, com'è noto, ha affermato che la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza *non determina* "anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve [...] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c."

La trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del "titolo giudiziale divenuto definitivo" (sentenza o decreto ingiuntivo); la cartella esattoriale, l'avviso di addebito dell'Inps e l'avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria costituiscono – per propria natura incontrovertibile – semplici atti amministrativi di autoformazione e pertanto sono privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

In particolare, la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, il che significa che la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dalla possibilità di

proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della *irretrattabilità* del credito, mentre non determina alcun effetto processuale, sicché non può trovare applicazione l'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale (così, appunto, Cass. civ. Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016). Osserva il Collegio che le Sezioni Unite non si sono direttamente occupate della questione relativa alla prescrizione del credito erariale, ma solo dell'ambito di operatività dell'istituto di cui all'art. 2953 cod. civ. *escludendo che esso valesse a sortire l'effetto di convertire la prescrizione breve in prescrizione ordinaria* in presenza del decorso del termine di impugnazione della cartella esattoriale.

Tuttavia, si è diffusa un'interpretazione accolta anche da parte della giurisprudenza di merito (*ex multis*: CTR Lazio n. 276/2018 CTP Savona 129/2017; CTR Lazio n. 1050/2017; CTR Toscana n. 2224/2017) secondo cui il *decisum* delle SSUU varrebbe a determinare anche l'effetto opposto della conversione della prescrizione ordinaria (decennale) in prescrizione breve (quinquennale), conclusione di cui non vi è traccia nella sentenza.

Si tratta di un palese equivoco probabilmente determinato dalla circostanza che il caso concreto sottoposto all'esame delle SSUU riguardava contributi INPS e INAIL per i quali già la legge prevede un termine prescrizionale di cinque anni: la deroga al principio generale nel caso concreto era rappresentata dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995, il quale dispone la prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

La sentenza delle Sez. Unite, Sent. n. 23397 del 17/11/2016 ha dunque espresso il diverso principio secondo cui, in assenza di giudicato, la prescrizione della cartella segue la normativa propria del tributo in essa contenuto per cui, in assenza di tale previsione, trova applicazione in via residuale il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c..

Il riferimento a tale norma appare più volte nel corpo della sentenza, ove si legge che in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'*actio iudicati* ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c..

Al punto 12 la Corte si esprime in questi termini:

"Va anche precisato che tale impostazione non risulta smentita dalle sentenze della Sezione Tributaria nelle quali – specialmente in tema di IVA (Cass. 12 novembre 2010, n. 22977; Cass. 9 febbraio 2007, n. 2941; Cass. 8 settembre 2004, n. 18110) e in materia di tassa automobilistica (Cass. 15 gennaio 2014, n. 701) – è stato sottolineato che il credito erariale per la riscossione dell'imposta, a seguito di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il "credito diventa esigibile, e cioè dalla data in cui l'accertamento diviene definitivo per mancata impugnazione".

In tali pronunce, infatti, il suddetto principio risulta affermato al fine di individuare il regime prescrizionale da applicare, in diritto sostanziale, ed escludere l'applicabilità al credito erariale per la riscossione dell'imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo del termine di prescrizione quinquennale previsto – "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" – dall'art. 2948 c.c., n. 4, ovvero di termini decadenziali ancora più brevi (come, ad esempio, quello stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57).

Come si vede, nella pronuncia delle SSUU risulta per un verso richiamata la operatività della disciplina della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., dall'altro esclusa l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 2984, c. 4., c.c., che non appare esportabile nel settore tributario per assenza del principio di sinallagmaticità delle prestazioni tipico del diritto civile.

La conclusione non appare revocabile in dubbio avendo ricevuto ulteriore e recente conferma da parte della SC (cfr., ordinanza 29 aprile 2020, n. 8297) che, dopo avere richiamato il principio posto dalle Sez. Unite, Sent. n. 23397/16, aggiunge:

"Tuttavia ciò non significa che tutti i crediti tributaria abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; n. 22977/10; n. 2941/07 e n. 16713/16; Cass. 32308/2019), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo».

I crediti di imposta - prosegue Cass. 8297/20 - sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019)".

Ma l'equivoco interpretativo in ordine alla pronuncia delle SSUU è ancora più evidente ove se ne rammenti il punto 18.1 in cui si legge: "In primo luogo, va ricordato che, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte nella quale viene da sempre sottolineato che la disciplina della prescrizione è "di stretta osservanza ed è insuscettibile d'interpretazione analogica" (vedi, per tutte: Cass. 15 luglio 1966, n. 1917 e Cass. 18 maggio 1971, n. 1482) è pacifico che:

a) se in base all'art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente, nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente (L. n. 335 del 1995cit., art. 3, comma 9).

Appare allora evidente che l'affermazione di una prescrizione quinquennale si legittima esclusivamente in relazione alla specifica disciplina dettata per il singolo tributo (quando, appunto, è la legge che dispone diversamente) e non già in riferimento ad un inesistente principio di ordine generale, diverso da quello di cui all'art. 2946 c.c.

Quasi superfluo a questo punto rammentare l'ulteriore passaggio di SSUU 23397/2016 che al punto 19.6 che richiama la procedura di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 che subordinano la potestà dell'ente creditore alla "condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale".

La Corte, al punto 19.7, così conclude: "In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20, comma 6 cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 c.c., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di scarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa".

Appare utile rilevare come tali principi non siano mai stati posti in discussione dalla successiva giurisprudenza della SC (si veda in proposito la già citata ordinanza 29 aprile 2020, n. 8297), che, ove abbia ritenuto operante nella fattispecie la prescrizione quinquennale, ciò ha fatto per mera applicazione della disciplina particolare del tributo in contestazione (così Corte di Cassazione - ordinanza n. 7409/2020).

Ciò vale anche per la citata sentenza n. 20956 del 06/08/2019 pronunciata in tema di ICI in cui la Corte afferma che la definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo.

In modo ancor più netto Cassazione civile sez. VI, 15/04/2019 n.10547 afferma che <<il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto

non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi">> (a conferma, altresì Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11760 ritiene che "per la mancanza di una "causa debendi" continuativa, è stata esclusa l'applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (IVA) (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi"). Si tratta, comunque, di un orientamento storico della giurisprudenza della Corte che risale a Cass. n. 4283/2010 e Cass. n. 2941/2007.

A ben vedere l'autonomo regime previsto in materia sanzionatoria conseguente ad espressa previsione normativa (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20) conferma la disciplina diversa in tema di tributo principale (Cass. ordinanza n. 20955 del 01 ottobre 2020, ha ribadito che si applica la prescrizione quinquennale per le sanzioni e per gli interessi tributari, con ciò armonizzando il settore tributario con quello di diritto comune)".

Facendo applicazione dei predetti principi, se ne desume che con riferimento ai diritti della Camera di Commercio, interessi e sanzioni ad essi inerenti, il termine di prescrizione è di cinque anni. (Comm. Trib. Prov. Roma, n. 544/2010; Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 12 aprile 2018, sent. n. 345);

con riferimento alla tassa automobilistica, il termine di prescrizione di tre anni ex art. 5 c. 51 del D.L. 953/1982, conv. in L. n. 53/1983 (Cass., 26 febbraio 2019, sent. n. 5577; Cass., 9 gennaio 2014, sent. n. 316);

con riferimento alle sanzioni amministrative tributarie e agli interessi ad esse inerenti, il termine di prescrizione è di cinque anni ex art. 20 d. lgs. 472/1997 (Cass, 26 febbraio 2019, sent. n. 557; Cass., 12 giugno 2018 sent. n. 15259).

Ciò posto, l'atto interruttivo costituito dal fermo amministrativo notificato il 25 marzo 2013, del quale l'AER ha dato prova, non ha impedito che la prescrizione fosse maturata al momento della notifica degli atti impugnati, *nei limiti definiti dal ricorso e precisati dalla memoria del contribuente*.

In questi termini il ricorso merita accoglimento.

Si ritengono sussistenti i presupposti che legittimano la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Firenze il giorno 15.3.2021.

Il Presidente relatore ed estensore.

